



# **COMUNE DI GORGONZOLA**

Provincia di Milano

## **Assessorato Servizi alla Persona - Sanità**

### **Regolamento di disciplina per la concessione di contributi economici a persone fisiche e per la prestazione di servizi in campo sociale**

## INDICE

### TITOLO I:

#### FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Funzioni del Comune nel settore sociale.....	pag. 6
Art. 2- Finalità degli interventi.....	pag. 6
Art. 3 - Oggetto del Regolamento.....	pag. 6
Art. 4 - Obiettivi.....	pag. 7
Art. 5 - Destinatari.....	pag. 7
Art. 6 - Interventi e Prestazioni.....	pag. 8
Art. 7 - Modalità di gestione dei servizi.....	pag. 9
Art. 8 - Pubblicizzazione.....	pag. 9

### TITOLO II:

#### DETERMINAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 9 - Accesso ai servizi.....	pag. 9
Art. 10 - I.S.E. – I.S.E.E. ....	pag. 9-10
Art. 11 - Definizione di nucleo familiare.....	pag. 11-12
Art. 12 - Commissione tecnica economica.....	pag. 12
Art. 13 - Verifica e controllo.....	pag. 12

### TITOLO III:

#### INTERVENTI DI CONTRASTO AL BISOGNO ECONOMICO E PRESTAZIONE DI SERVIZI

##### **Capo I - Servizio Sociale Professionale**

Art. 14 - Definizione.....	pag. 13
Art. 15 - Modalità di accesso.....	pag. 13
Art.16 - Contribuzione.....	pag. 13
Art.17 - Progetto Individualizzato .....	pag. 13-14

##### **Capo II - Contributi economici**

Art.18 - Definizione.....	pag. 14
Art.19 - Finalità.....	pag. 14
Art.20 - Modalità di accesso.....	pag. 14
Art. 21 - Modalità di presentazione della domanda.....	pag. 15
Art. 22 - Modalità di erogazione delle provvidenze economiche.....	pag. 15
Art. 23 - Interruzione o sospensione del contributo.....	pag. 15
Art. 24 - Responsabilità parentale.....	pag. 15
Art. 25 - Provvidenze economiche.....	pag. 15
Art. 26 - Minimo Vitale – Livello Economico Garantito.....	pag. 16
Art. 27 - Contributo Minimo di Inserimento.....	pag. 16
Art. 28 - Contributo Ordinario.....	pag. 17
Art. 29 - Contributo Straordinario.....	pag. 17
Art. 30 - Contributi indifferibili ed urgenti.....	pag. 18
Art. 31 - Contributo a titolo di Prestito.....	pag. 18
Art. 32 - Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti.....	pag. 18

### **Capo III - Servizi Domiciliari**

Art. 33 - Definizione.....	pag. 18
Art. 34 - Finalità.....	pag. 18-19
Art. 35 - Destinatari dei Servizi Domiciliari.....	pag. 19
Art. 36 - Servizio di Assistenza Domiciliare – S.A.D.....	pag. 19-20
Art. 37 - Servizio di Telesoccorso.....	pag. 20
Art. 38 - Servizio Pasti a domicilio.....	pag. 20
Art. 39 - Servizio di Trasporto.....	pag. 20-22
Art. 40 - Criteri di valutazione della situazione e contribuzione.....	pag. 22
Art. 41 - Modalità di accesso.....	pag. 22

### **Capo IV - Servizi Socio Educativi e del Tempo Libero**

Art. 42 - Definizione.....	pag. 23
Art. 43 - Centro Ricreativo Diurno Estivo – C.R.D.E. ....	pag. 23-24
Art. 44 - Centro Educativo Diurno - C.E.D. - Gorgon'zona.....	pag. 24
Art. 45 - Centro di Aggregazione Giovanile - C.A.G. -.....	pag. 24-25
Art. 46 - Assistenza Domiciliare Minori - A.D.M. -.....	pag. 25

### **Capo V - Affidamento Minori**

Art. 47 - Finalità.....	pag. 25
Art. 48 - Tipologia dell'affido.....	pag. 26
Art. 49 - Modalità dell'affido.....	pag. 26-27
Art. 50 - Affidi Parentali.....	pag. 27
Art. 51 - Conclusione dell'affido.....	pag. 27

**Capo VI - Norme Transitorie e Finali**

Art. 52 Utilizzo dei dati personali.....pag. 27

Art. 53 Abrogazioni .....pag. 27

## **PARTE PRIMA**

### **TITOLO I**

#### **FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

##### **Art . 1 - Funzioni del Comune nel settore sociale**

1. Il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale ai sensi del D.P.R n. 616/77, della Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” nonché della Legge Regionale n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando i servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti a ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedendo sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte, in coerenza con gli artt. 2 - 3 e 38 della Costituzione.
2. Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l’erogazione di servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per l’individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

##### **Art . 2 - Finalità degli interventi**

1. Il sistema di interventi e prestazioni sociali, erogati dal Comune, si prefigge – nel rispetto della persona e della sua dignità – di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrastare l’esclusione sociale e di favorire l’autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli, evitando il cronicizzarsi delle dipendenza assistenziale.
2. Il sistema di erogazione, i comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori si uniformano ai principi di universalità, equità, imparzialità, trasparenza e personalizzazione degli interventi.

##### **Art . 3 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Gorgonzola esplica nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale che comprendono benefici economici e prestazioni sociali agevolate atti a promuovere il benessere sociale, ad accompagnare lo sviluppo della persona e delle famiglie nell’intero ciclo di vita, prevenendo il disagio sociale e socio-economico, compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte nei capitoli a bilancio del Comune.
2. A tal fine si applicano:
  - I criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 e successive modifiche, e al D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242 (I.S.E.E. – Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
  - I criteri unificati di valutazione della situazione economica, considerando il nucleo familiare anagrafico, tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E;
  - Un progetto personalizzato di presa in carico, definito e concordato con i destinatari, in un’ottica di attivazione e assunzione di responsabilità personali e familiari.

## **Art . 4 - Obiettivi**

1. Il Comune, attraverso gli interventi disciplinati dal presente Regolamento, si prefigge - secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con i soggetti sociali pubblici e privati che hanno titolo a esserne parte attiva - gli obiettivi di seguito indicati:
  - a. prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
  - b. garantire il diritto dei singoli al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della famiglia e della comunità locale;
  - c. assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'uguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze e dei diritti degli utenti;
  - d. recuperare i soggetti socialmente disagiati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel contesto familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
  - e. sviluppare il massimo dell'autonomia e dell'autosufficienza delle persone anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà locali;
  - f. promuovere azioni volte al sostegno della famiglia e della maternità e paternità responsabili, alla tutela dell'infanzia e dei soggetti in età evolutiva con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
  - g. promuovere interventi di tutela minorile;
  - h. promuovere e attuare interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.
2. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al superamento delle situazioni di disagio socio-economico, all'interno di progetti sociali costruiti considerando le risorse personali, familiari, sociali, istituzionali e informali presenti nel contesto di vita e nella rete sociale. Il sostegno economico è quindi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee che – all'interno di un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare e/o del contesto parentale o sociale – deve tendere all'autonomia della persona e del nucleo familiare ed all'integrazione sociale.

## **Art . 5 - Destinatari**

1. Il presente Regolamento è rivolto a tutti i cittadini descritti nell'art. 2 comma 1 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani residenti nel territorio del Comune di Gorgonzola e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità ed i limiti definiti dalle Leggi Regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, alla legge 30 luglio 2002 n. 189 nonché successive modifiche e /o integrazioni.
2. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'art. 129 comma 1 lettera h) del D. L.vo 31 marzo 1998 n. 112.
3. Sono ammessi ai benefici disciplinati dal presente Regolamento coloro che si trovano in stato di bisogno ai sensi dell'art. 6 comma 2 Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3, determinato dall'esistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a. condizione di povertà o con reddito insufficiente, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo familiare;
  - b. presenza nel nucleo familiare di persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse;
  - c. verificata situazione – anche temporanea – di rischio di emarginazione o di pregiudizio per il singolo o per il suo nucleo familiare;
  - d. presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali;
  - e. presenza di cittadini italiani, stranieri e apolidi comunque presenti nel Comune di Gorgonzola, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. In questo caso l'Amministrazione richiederà all'Ente competente – per quanto possibile – il rimborso delle spese sostenute per l'intervento surrogatorio erogato.

## Art . 6 - Interventi e Prestazioni

1. Allo scopo di consentire ai cittadini di disporre di risorse economiche per il superamento di situazioni di bisogno ovvero disporre di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Gorgonzola può attivare vari interventi tra i quali:
  - a. Servizio sociale professionale;
  - b. Contributi economici:
    - minimo vitale o Livello Economico Garantito
    - contributo minimo di inserimento
    - contributi straordinari
    - prestazioni indifferibili ed urgenti
    - contributo a titolo di prestito
    - contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti
  - c. Servizi domiciliari:
    - Servizio Assistenza Domiciliare - SAD
    - telesoccorso
    - pasti a domicilio
    - trasporto
  - d. Servizi socio-educativi e del tempo libero:
    - Centro Ricreativo Diurno Estivo – C.R.D.E.
    - Centro Educativo Diurno – CED Gorgon'zona
    - Centro di Aggregazione Giovanile - CAG
    - Assistenza Domiciliare Minori – ADM
  - e. Affidamento minori
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni cittadino goda di pari dignità e in ottemperanza della Legge che prevede l'applicazione ISEE per i servizi non destinati alla generalità dei soggetti e collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.
3. I sopra descritti interventi sono integrati da altre prestazioni sociali e assistenziali, rivolti alla generalità della popolazione e comprendono:
  - a. Segretariato Sociale;
  - b. Interventi di rete garantiti dalle risorse formali ed informali (umane e strumentali) presenti sul territorio comunale, distrettuale, provinciale e regionale;
  - c. funzioni assistenziali di competenza della Provincia ai sensi della Legge n. 67/1993 e della Legge Regionale n. 3 /2008, attuazione del Decreto Lgs n. 112/1998;
  - d. interventi contro la tossicodipendenza, con particolare riferimento al D.P.R. n. 309/1990 e successiva Legge n. 45/1999;
  - e. funzioni attribuite agli Enti Locali per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate di cui alla Legge n. 104/1992,
  - f. assistenza scolastica attribuita agli Enti Locali dall'art.45 del D.P.R. n. 616/1977 e dall'art. 327 del D.L.gs. n. 297/1994

## **Art . 7 - Modalità di gestione dei servizi**

1. Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri Enti pubblici che promuovono la partecipazione di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, secondo i principi di sussidiarietà.

## **Art . 8 - Pubblicizzazione**

1. Il Comune rende noto ai cittadini le modalità di accesso e di erogazione di servizi e prestazioni sociali attraverso il Segretariato Sociale, la Carta dei Servizi, il periodico comunale, il sito web del Comune, i manifesti da esporre sul territorio e nei locali pubblici.

## **TITOLO II**

### **DETERMINAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA**

## **Art . 9 - Accesso ai servizi**

1. Il presente Regolamento specifica per ogni servizio e per ogni prestazione economica le modalità di attuazione degli interventi e ne prevede le modalità di accesso, di ammissione, di esenzione e/o di contribuzione, tenendo conto dell'I.S.E.E. e/o del progetto individuale.
2. Il Servizio Sociale, per le prestazioni economiche di cui al comma 1, nella valutazione complessiva della situazione reddituale considererà anche le somme relative a benefici economici derivanti da condizioni riconosciute di invalidità (civile, per causa lavoro, ecc...), nonché di altri aiuti o benefici economici erogati a seguito di disposizione legislative nazionali e regionali o da altri Enti, percepiti dal soggetto richiedente o dal suo nucleo familiare, anche se le stesse non costituiscono reddito ai fini IRPEF, in quanto trattasi di benefici erogati al fine di favorire l'assistenza, l'autonomia della persona e l'integrazione sociale, attraverso l'utilizzo di prestazioni e servizi.

## **Art . 10 - I.S.E. – I.S.E.E.**

### **1. Criteri per la determinazione della situazione economica**

La valutazione della situazione economica della persona che richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato nell'art. 2, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n.130/2000 e D.P.C.M n. 242/2001.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a. il reddito;
- b. il patrimonio.

L'indicatore della situazione economica viene calcolato con riferimento ai componenti sopra indicati applicando la seguente scala di equivalenza, come prevista dalla tabella n.2 del Decreto Legislativo n. 109/1998 e successive modifiche:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
  - maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori,
  - maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3 c. 3 della Legge n. 104/1992, o di invalidità superiore al 66%;
  - maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
- Il rapporto tra la situazione economica del nucleo (I.S.E.) e la scala di equivalenza, determina la situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

## 2. Definizione di reddito

Per la definizione di reddito si fa rinvio all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.04.2001 n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Consiglio dei Ministri 07.05.1999 n. 221.

## 3. Definizione di patrimonio

Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.04.2001 n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Consiglio dei Ministri 07.05.1999 n. 221.

## 4. Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.)

L'indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell'art 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.04.2001 n. 242 e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinata ai sensi del punto 3 del presente articolo.

## 5. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del Decreto Legislativo n. 109 del 1998.

## 6. Aggiornamento certificazione I.S.E.E.

Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione), deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo.

## **Art . 11 - Definizione di nucleo familiare**

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, per nucleo familiare si intende quello definito dal D. Lgs 109/98, dal successivo D. Lgs. n. 242 e precisamente "per nucleo familiare si intende quello composto dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo quanto stabilito dall'art. 1 bis del sopracitato Decreto del Consiglio dei Ministri.
2. Ciascun soggetto può appartenere a un solo nucleo familiare.
3. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico anche se componenti di altra famiglia anagrafica.
4. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico (art. 1 comma 3 D.P.C.M. n. 242/2001).
5. Il figlio minore, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del Giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario anche se risulta in altra famiglia anagrafica o risulta a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso Comunità o Istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
6. Si applicano in ogni caso le norme previste dal Codice Civile agli artt. 433 e seguenti del c.c. (obbligo alimentare- obbligo al mantenimento); l'obbligo alimentare (art. 438 C.C.) è proporzionato ai bisogni di chi domanda gli alimenti e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento e alle condizioni economiche di chi deve somministrarli.
7. L'obbligo alimentare nasce dal vincolo di coniugio, parentale ed affinità, è indipendente dalla convivenza ed è alternativo all'accoglimento in casa; soltanto dove manchi il congiunto di una categoria, oppure quando egli non sia in grado di provvedere in tutto o in parte, si passa alla categoria successiva.
8. Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti tutte devono concorrere alla prestazione stessa secondo le proprie condizioni economiche.
9. L'obbligo al mantenimento è obbligo diverso dalla prestazione degli alimenti, comporta il provvedere totalmente ai bisogni di chi ne ha diritto in proporzione alle sostanze di chi ne è obbligato.
10. L'obbligo del mantenimento da parte dei genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età dei figli, ma dura fino a quando essi non abbiano raggiunto una propria autonomia ed indipendenza economica.
11. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
  - a - quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del Codice di procedura Civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art.126 del Codice Civile;
  - b - quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 C.P.C.,
  - c - quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  - d - quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 delle Legge 10 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - e - quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla Pubblica Autorità competente in materia di Servizio Sociale.

12. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 23, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF.

13. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore ed il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

#### **Art. 12 - Commissione tecnica economica**

E' istituita la commissione tecnica per la valutazione delle richieste di contributo economico.

1. La Commissione tecnica economica è presieduta dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona ed è composta da n. 3 membri:

- il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Istruzione, Case e Tempo Libero;
- il Dirigente del Settore Finanziario ed Istituzionale;
- 1 Assistente Sociale che non ha curato l'istruttoria del cittadino richiedente il contributo economico

Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, un istruttore amministrativo con funzioni di segretario.

2. Il numero legale per la validità delle sedute è fissato nei 2/3 dei componenti ed i provvedimenti vengono assunti a maggioranza dei presenti.

3. Ai lavori della Commissione vengono invitati gli Assistenti Sociali che hanno curato l'istruttoria, con facoltà di parola ma non di voto.

4. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese; non verranno prese in esame pratiche incomplete. Di ogni seduta verrà redatto un verbale con l'indicazione delle valutazioni delle istanze.

#### **Art. 13 - Verifica e controllo**

1. Il Comune si riserva di controllare, anche ricorrendo alla Guardia di Finanza, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

2. L'Amministrazione Comunale può chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

## TITOLO III SERVIZI

### Capo I - Servizio Sociale Professionale

#### Art . 14 - Definizione

1.L'Assistente Sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio.

2.Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- Promozione e attivazione della comunità locale;
- Programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi e delle prestazioni. L'Assistente Sociale partecipa alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale e distrettuale.
- Segretariato Sociale: risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni in merito ai servizi, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse socio-sanitarie disponibili sul territorio informazioni utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita. Il servizio di Segretariato sociale viene effettuato dalle Assistenti Sociali in specifici giorni ed orari – pubblicati sul sito del Comune, sulla Carta dei Servizi e nelle bacheche comunali.
- Presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di progetti personalizzati. Il progetto personalizzato é concordato con il Soggetto ed è finalizzato a soddisfarne i bisogni psico-socio-educativa in casi particolari il progetto personalizzato avrà invece l'obiettivo di evitare il deterioramento della condizione psico-socio-educativa del Soggetto.

#### Art . 15 - Modalità di accesso

1.Il cittadino può accedere al Servizio Sociale Professionale previo appuntamento.

#### Art .16 - Contribuzione

1.L'accesso al Servizio Sociale professionale è gratuito.

#### Art .17 - Progetto Individualizzato

1.Per progetto individualizzato si intende uno strumento attraverso il quale il Soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'amministrazione comunale concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:

- Superare la situazione di difficoltà ed emarginazione,
- Migliorare le condizioni di vita delle persone,
- Prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

2.Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:

- Attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale,
- Attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi *evitando* sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte;
- Garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati.

3. Il progetto redatto dall'Assistente Sociale con il richiedente (l'interessato o chi per lui) deve prevedere: obiettivi, attività, tempi, modi, risorse da attivare, monitoraggio e verifica. Il progetto è integrato da valutazione della situazione economica.

## **Capo II - Contributi economici**

### **Art .18 - Definizione**

1. Per contributo economico si intende una erogazione di denaro e/o di beni materiali oppure un'esenzione/riduzione del pagamento di determinati servizi.
2. I contributi disciplinati dal presente Regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio approvato annualmente dal Consiglio Comunale.

### **Art .19 - Finalità**

1. L'assistenza economica si prefigge l'obiettivo di consentire al cittadino di soddisfare i bisogni fondamentali per la realizzazione di un'esistenza dignitosa e di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale.
2. Gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno, tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali.

### **Art .20 - Modalità di accesso**

1. La richiesta di assistenza economica deve essere presentata dall'interessato, da un familiare oppure dal Tutore o dall'Amministratore di Sostegno con nomina del Tribunale Ordinario/per i Minorenni al Settore Servizi alla Persona, Istruzione, Case e Tempo Libero i cui operatori, avvalendosi delle specifiche competenze professionali, hanno il compito di:
  - informare il richiedente sul tipo di prestazioni economiche;
  - indirizzare il richiedente verso altri servizi idonei a rispondere ai bisogni espressi.
2. L'erogazione delle provvidenze di natura economica è disposta a fronte di un progetto individualizzato, elaborato dall'Assistente Sociale che indichi:
  - obiettivi dell'intervento e i tempi;
  - la durata dell'erogazione del contributo;
  - le verifiche previste;
  - gli altri interventi da attuare per il superamento dello stato di bisogno e/o integrazione sociale della persona.
3. Le richieste presentate da persone già in carico ad altri servizi sono valutate previo contatto con l'operatore di riferimento, anche attraverso la richiesta di una relazione scritta.

#### **Art . 21 - Modalità di presentazione della domanda**

1. Il richiedente, ai sensi dell'art. 20, inoltra domanda su apposita modulistica, corredata dalla documentazione necessaria, all'Ufficio Protocollo.
2. Nel modulo di domanda è prevista la possibilità di effettuare i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e l'assunzione delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi delle leggi vigenti.

#### **Art . 22 - Modalità di erogazione delle provvidenze economiche**

1. L'Amministrazione Comunale, entro 45 giorni dalla data di protocollo della domanda, provvede a formalizzare il rigetto motivato o a erogare il contributo.  
La concessione del beneficio economico è disposta con un atto di determinazione del Responsabile del Settore.
2. Le provvidenze economiche vengono erogate direttamente al richiedente.
3. Qualora il destinatario non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi e/o i contributi ricevuti in denaro, ovvero sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico – accertato dall'Assistente Sociale – la prestazione può essere erogata a persona diversa dal destinatario, che ne deve garantire il corretto utilizzo.

#### **Art . 23 - Interruzione o sospensione del contributo**

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa od interrotta quando il Responsabile del Settore accerta, tramite la relazione dell'Assistente Sociale, che sono venuti meno la situazione di bisogno ed i presupposti del progetto definito nel corso del processo di aiuto. Della sospensione od interruzione del contributo viene data comunicazione all'utente ai sensi della Legge n° 241/90.

#### **Art . 24 - Responsabilità parentale**

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi degli art. 143, 145 e 433 del codice civile sono, ove possibile, contattati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale. In questa occasione verrà valutata la possibilità oggettiva da parte dei parenti di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

#### **Art . 25 - Provvidenze economiche**

1. Le provvidenze economiche comprendono:
  - minimo vitale o Livello Economico Garantito;
  - contributo minimo di inserimento;
  - contributi straordinari;
  - contributo a titolo di prestito;
  - contributi indifferibili ed urgenti;
  - contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti;

## Art . 26 - Minimo Vitale – Livello Economico Garantito

1. Per Minimo Vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non disponga di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. Hanno diritto a percepire tale contributo i Soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni:
  - residenti nel Comune di Gorgonzola da almeno tre anni;
  - provviste di certificato attestante lo stato di inabilità al lavoro rilasciato dall'INAIL o certificato rilasciato dall'ASL attestante la non collocabilità al lavoro dell'invalido civile (L.68/99) ovvero qualsiasi altra certificazione rilasciata da un organo competente. Si precisa che l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli opportuni controlli di veridicità dei documenti prodotti;
  - sprovviste dei mezzi necessari per vivere - laddove siano presenti Soggetti giuridicamente tenuti agli alimenti in loro favore (art.433 c.c.).
3. Il contributo sarà elargito qualora l' I.S.E.E. del beneficiario sia inferiore alla soglia di povertà prevista dal presente articolo al comma 4.
4. Il Comune assume quale valore economico del minimo vitale il valore I.S.E.E. calcolato come segue:
  - soglia di povertà di cui al D.Lgs 237/1998 e successive modifiche = **(€ . 250 x 13) = €3.250**
5. Nel caso di un nucleo composto da più componenti si applica la scala di equivalenza di cui all'art.10 del presente Regolamento.
6. Il contributo verrà corrisposto a quei richiedenti il cui I.S.E.E. sia inferiore al minimo vitale come sopra definito, **nonché di quanto previsto dall'art. 9 c.2.**  
L'ammontare del contributo, suddiviso in rate mensili, sarà pari alla differenza tra la soglia di povertà e l'I.S.E.E./REDDITI.

## Art . 27 - Contributo Minimo di Inserimento

1. Per contributo minimo di inserimento si intende un intervento di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale mediante programmi personalizzati in favore di persone esposte a rischio di emarginazione e impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e/o quello dei figli per cause sanitarie e/o sociali.
2. Il contributo minimo di inserimento ha carattere temporaneo e può essere rinnovato ed ha lo scopo di consentire alle persone di migliorare le proprie condizioni economiche e, ove possibile, rendersi autonome.
3. I Soggetti ammessi al contributo minimo d'inserimento sono le persone previste all'art. 5 del Regolamento aventi un I.S.E.E. inferiore a € 5.000 **nonché di quanto previsto dall'art. 9 c.2.**
4. I cittadini ammessi al contributo hanno l'obbligo di:
  - comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione della propria composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
  - rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale;
  - per i soggetti in attività lavorativa, disoccupati ed abili al lavoro, accettare offerte di lavoro anche a tempo determinato, nonché attraverso i progetti proposti dal Servizio Sociale.
5. Il Comune sospende o riduce l'erogazione del contributo, in caso di inadempienza o violazione degli obblighi di cui al comma 4;
6. L'entità del contributo sarà stabilito dalla Commissione di cui all'art. 12, sulla base della proposta dell'Assistente Sociale che ha curato l'istruttoria.

## Art . 28 - Contributo Ordinario

Per contributo ordinario si intende un'erogazione economica limitatamente al tempo in cui permane lo stato di bisogno ed è finalizzata a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, ricercando contestualmente altre forme di intervento atte a rimuovere la situazione di disagio.

Il contributo ordinario può consistere anche in:

- riduzione/esenzione di costi e rette di servizi a domanda individuale gestiti dal comune o da altri enti;
- pagamento diretto di bollette per consumi domestici in casi eccezionali e ben argomentati in caso di gestione inadeguata dell'aiuto economico da parte dell'utente;
- buoni spesa.

L'entità e la durata del contributo sarà stabilita dalla commissione di cui all'art. 12 sulla base della proposta elaborata dall'Assistente Sociale che ha curato l'istruttoria.

## Art . 29 - Contributo Straordinario

1. Per contributo straordinario si intende un'erogazione economica per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei, nei limiti degli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio.

7. Possono accedere al contributo straordinario i soggetti di cui all'art.5 del presente Regolamento aventi un ISEE massimo di € 10.000 per nucleo familiare anagrafico, **nonché di quanto previsto dall'art. 9 c.2.**

E' necessaria la relazione del Servizio Sociale Professionale che attesti la finalità dell'intervento economico.

In presenza dei predetti requisiti la persona ha titolo per accedere al contributo straordinario il cui valore sarà calcolato applicando la regola della proporzionalità inversa.

$$\text{Contributo da erogare} = \frac{\text{€. 10.000} \times \text{€.100}}{\text{I.S.E.E. del beneficiario}}$$

### Esempi:

<b>ISEE RICHIEDENTE</b>	<b>FORMULA</b>	<b>CONTRIBUTO</b>
€ 5.000	$\frac{\text{€. 10.000} \times \text{€. 100}}{\text{€. 5.000}}$	€ 200
€ 2.350	$\frac{\text{€. 10.000} \times \text{€. 100}}{\text{€. 2.350}}$	€ 426
€ 8.000	$\frac{\text{€. 10.000} \times \text{€. 100}}{\text{€. 8.000}}$	€ 125
€ 1.450	$\frac{\text{€. 10.000} \times \text{€. 100}}{\text{€. 1.450}}$	€ 690 <b>Il Contributo sarà in ogni caso di € 500 che è il contributo massimo erogabile</b>

2. I contributi economici sulla base della predetta proporzione vanno da un minimo di € 100 ad un *massimo di € 500* a prescindere dal risultato ottenuto (applicando la suddetta formula) .

### **Art . 30 - Contributi indifferibili ed urgenti**

1. In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorre porre rimedio con immediatezza, il Responsabile del Settore Servizi alla Persona potrà adottare delle decisioni su semplice segnalazione dell'Assistente Sociale, la cui relazione verrà presentata entro quindici giorni dall'adozione dei rimedi d'urgenza. A seguito della presentazione della relazione si adotteranno gli strumenti necessari previsti dal presente Regolamento.

### **Art . 31 - Contributo a titolo di Prestito**

1. Per contributo a titolo di prestito si intende il sussidio e/o il beneficio economico erogato a favore di persone che si trovino in difficoltà economiche per motivi contingenti e del tutto eccezionali. Le predette condizioni saranno verificate dall'Assistente Sociale responsabile della situazione trattata.

2. Il richiedente sottoscriverà un atto di impegno nei confronti del Comune redatto con l'aiuto dell'Assistente Sociale nella quale dovranno essere definiti tempi e modalità previsti per la restituzione della somma, senza interessi. Le modalità della restituzione saranno valutate per ogni singolo caso tenendo conto della somma erogata e della capacità di reintegro del beneficiario. Copia di tale atto di impegno dovrà essere fornita al Settore Finanziario.

3. Qualora il cittadino non ottemperi agli accordi, il Servizio Sociale, sulla base di un riaccertamento della situazione, proporrà alla Giunta Comunale:

- riconvertire il prestito in contributo per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del cittadino;
- prorogare la scadenza della restituzione del prestito;
- esperire azioni di rivalsa a cura del competente ufficio, non ravvisando, per le motivazioni addotte dal cittadino, di dover modificare gli accordi del prestito.

### **Art . 32 - Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti**

1. Per Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e/o la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti (es. Legge Regionale 28/91 Fondo Sociale per l'affitto, Dote Scuola, ecc...) o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti: Provincia, Distretto 4 – ASL MI2 ...).

## **Capo III - Servizi Domiciliari**

### **Art . 33 - Definizione**

1. I Servizi Domiciliari sono costituiti da un complesso di prestazioni di natura socio assistenziale - svolte presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno, al fine di garantire al cittadino un livello minimo di assistenza.

### **Art . 34 - Finalità**

1. I Servizi Domiciliari perseguono il fine di:

- a. prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di disagio, consentendo al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione, nel proprio ambiente familiare e sociale, nei casi in cui egli venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a se stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare;

**Regolamento di disciplina per la concessione di contributi economici a persone fisiche e per la prestazione di servizi in campo sociale.**

Approvato con Delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- b. favorire la riduzione dell'incidenza dei ricoveri e dell'istituzionalizzazione impropria nonché promuovere l'integrazione e il collegamento fra i servizi sanitari e socio-assistenziali per concorrere all'autonomia della persona, al recupero delle potenzialità residue della persona ed al mantenimento dell'unità familiare;
- c. promuovere l'autonomia delle famiglie i cui componenti sono a rischio di emarginazione, con particolare riguardo agli anziani e ai disabili;
- d. supportare e favorire la rete di relazioni, nonché gli interventi a carattere socio-assistenziale, educativo e riabilitativo;
- e. supportare e integrare gli interventi sanitari previsti dalle normative regionali vigenti, nonché altri servizi sociali e sanitari, che concorrono al benessere e all'autonomia della persona;
- f. favorire il reinserimento sociale, sollecitando i cittadini e la collettività, a sviluppare la dimensione della solidarietà sociale.

2. I Servizi domiciliari presi in considerazione dal presente Regolamento sono:

- Assistenza domiciliare - S.A.D - ;
- Telesoccorso;
- Pasti a domicilio;
- Trasporto.

3. Possono altresì essere proposti altri interventi integrativi, ove possibile e compatibilmente con le risorse dell'Amministrazione Comunale, ad integrazione dei servizi domiciliari quali:

- attività a carattere ricreativo, culturale e di socializzazione;
- collaborazione all'organizzazione del turismo sociale (soggiorni climatici);
- collaborazione alla realizzazione di iniziative finalizzate all'educazione alla salute (es.:campagna antinfluenzale, prevenzione sanitaria...)

### **Art . 35 - Destinatari dei Servizi Domiciliari**

1. Possono usufruire dei Servizi Domiciliari tutti i cittadini anziani, invalidi, minori e in genere nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio, residenti, compresi gli stranieri purché regolarizzati in base alle vigenti disposizioni di legge. Tali Soggetti devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- in stato di malattia o invalidità tale da comportare la necessità di aiuto da parte di altre persone, per un periodo più o meno lungo;
- non dispongono di sufficiente assistenza familiare;
- vivono in famiglia, ma con forte situazione di disagio.

### **Art . 36 - Servizio di Assistenza Domiciliare – S.A.D.**

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare – S.A.D. – si prefigge lo scopo di assicurare assistenza al domicilio del cittadino utente al fine di evitare o ritardare il più possibile in ricovero in struttura residenziale.

2. Le prestazioni di cura al domicilio - in base al progetto individuale costruito dall'Assistente Sociale con la persona interessata - di norma, sono le seguenti:

- Aiuto e coinvolgimento per il governo della casa;
- Aiuti atti a favorire e/o mantenere l'autosufficienza nell'attività giornaliera;
- Prestazioni integrative quali piccole commissioni, accompagnamento dell'utente per visite mediche quando la persona non è in grado di recarsi da sola e non vi siano altre risorse parentali o di volontariato;
- Interventi volti a favorire la vita di relazione;
- Preparazione e somministrazione pasti al domicilio dell'utente. ;
- Servizio di lavanderia (consegna e ritiro).

3. L'entità dell'intervento settimanale è definito all'interno del progetto individualizzato, sulla base della situazione sanitaria, socio economica e parentale.

4. Il personale del S.A.D. è composto dalle seguenti figure professionali:

Assistente Sociale con funzioni di:

- elaborazione e verifica del progetto individuale;
- collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione;
- coordinamento, programmazione e verifica del servizio (piano di lavoro degli operatori ASA/OSS e dei volontari del servizio civile).

Assistente Domiciliare con le funzioni di :

- esecuzione degli interventi previsti dal progetto individuale;
- segnalazione di particolari necessità dell'utente;
- partecipazione alle riunioni di coordinamento e di verifica.

### **Art . 37 - Servizio di Telesoccorso**

1. Il Servizio di Telesoccorso è un servizio domiciliare di assistenza a distanza diurna e notturna con lo scopo di garantire interventi tempestivi di soccorso a domicilio per persone anziane e disabili. Il servizio si propone di assicurare al cittadino la tranquillità e la sicurezza al proprio domicilio, offrendo la possibilità di chiedere ed ottenere aiuto immediato nel momento del bisogno.

2. Il cittadino viene dotato di una "unità domiciliare" collegata al telefono di casa e di un telecomando da portare con sé. Al momento del bisogno la persona aziona il telecomando attraverso il quale viene inviato un segnale ad una centrale telematica dove uno staff di operatori riceve la richiesta di aiuto e attiva i soccorsi necessari. La persona che usufruisce del servizio riceve settimanalmente una chiamata da parte degli operatori al fine di verificare il funzionamento del servizio.

### **Art . 38 - Servizio Pasti a domicilio**

1. Il Servizio Pasti a Domicilio prevede la consegna del pranzo caldo presso l'abitazione di cittadini anziani e disabili ed adulti che si trovino in situazioni di parziale o totale non autosufficienza. I pasti sono, di norma, consegnati dal lunedì al venerdì e nei giorni di venerdì e pre-festivi è prevista la doppia fornitura.

2. Al beneficiario del servizio pasti al domicilio è riconosciuta l'osservanza di diete per intolleranza alimentare che dovrà essere segnalata per iscritto al momento della richiesta.

### **Art . 39 - Criteri di valutazione della situazione e contribuzione**

1. L'accesso ai Servizi Domiciliari: SAD, pasti a domicilio, Telesoccorso, prevede la compartecipazione dell'utente al costo del servizio.

2. Il costo del servizio viene valutato sulla base di parametri economici, sanitari, parentali e ambientali risultanti dalla relazione dell'Assistente Sociale. Il punteggio in base al quale il richiedente deve contribuire è dato dalla somma del punteggio parziale delle seguenti tabelle:

## ASPETTO ECONOMICO

VALORE I.S.E.E.	Punteggio
Fino a € 9.000,00=	0
Da € 9.000,01 a € 10.500,00	1
Da € 10.500,01 a € 12.000,00	2
Da € 12.000,01 a € 13.500,00	3
Oltre € 13.500,01	4

## ASPETTO SANITARIO

Non autosufficiente, in situazione di grave dipendenza	Punti 0
Non auto sufficiente con autonomia residua	Punti 1
Parzialmente autosufficiente	Punti 2
Autosufficiente	Punti 3

## ASPETTO PARENTALE

persona sola senza figli	Punti 0
coppia sola senza figli	Punti 0.5
persona sola con figli non conviventi	Punti 1
coppia con figli non conviventi	Punti 1.5
persona o coppia con figli conviventi	Punti 2

## ASPETTO AMBIENTALE

condizione abitativa non adeguata (barriere architettoniche, servizi igienici inadeguati, isolamento dal centro: tutte e tre le condizioni presenti)	Punti 0
Condizione abitativa parzialmente adeguata (presenza di almeno una delle condizioni sopra citate)	Punti 1
condizione abitativa adeguata (nessuna delle tre condizioni presenti)	Punti 2

## FASCE ED ENTITA' DELLA CONTRIBUZIONE

Punteggio	Contribuzione dell'utente
Da 0 a 3 punti	0
Da 3.5 a 5 punti	20%
Da 5.5 a 7 punti	40%
Da 7.5 a 10 punti	65%
Oltre i 10	100%

Il costo di ciascun servizio è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

### Art . 40 - Servizio di Trasporto

1. Il servizio di trasporto è destinato a cittadini anziani, invalidi, minori e adulti che si trovano in situazioni di parziale o totale non autosufficienza oppure in situazioni di temporanea difficoltà, previa dichiarazione di inesistenza o impossibilità dei parenti in grado di effettuare il servizio.
2. Il predetto servizio è concesso a seguito di richiesta del cittadino interessato e di valutazione dell'Assistente Sociale.
3. Il servizio trasporto autorizzato è garantito dal domicilio a centri diurni, centri riabilitativi, ospedali e altre destinazioni – di norma - nel raggio di Km. 20. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la possibilità di integrare i suddetti percorsi con altre destinazioni situate nell'ambito del territorio ASL MI2.
4. Per la gestione del servizio trasporti l'Amministrazione Comunale si avvale di soggetti pubblici o privati nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
5. Il servizio trasporto potrà essere effettuato in forma collettiva o individuale, in relazione alle esigenze del richiedente ed alla destinazione.
6. Il costo " *a chilometro*" del servizio è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, unitamente ai *Soggetti esenti*

### Art . 41 - Modalità di accesso

1. La richiesta dei servizi del Capo V deve essere presentata – su apposito modulo - dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado o dal convivente all'Ufficio Protocollo.
2. La richiesta viene valutata dall'Assistente Sociale che redige il progetto individuale, completo della valutazione di cui all'art. 39, trasmettendolo al Responsabile del Settore per l'autorizzazione all'avvio del servizio.
3. Tale procedura sarà arricchita dalla valutazione dei servizi sanitari qualora la situazione presenti una complessità tale da richiedere l'integrazione con prestazioni di tipo sanitario.
4. Qualora l'interessato non accettasse gli accordi previsti nel progetto individuale, il servizio non verrà attivato.
5. L'Assistente Sociale responsabile del Procedimento entro 10 giorni lavorativi dalla data di protocollo dell'istanza provvede a formalizzare il rigetto motivato o a comunicare la concessione del servizio domiciliare.

**Regolamento di disciplina per la concessione di contributi economici a persone fisiche e per la prestazione di servizi in campo sociale.**

Approvato con Delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Capo IV - Servizi Socio Educativi e del Tempo Libero

### Art . 42 - Definizione

1. I Servizi Socio Educativi e del Tempo Libero constano di prestazioni di natura educativa formativa finalizzate alla promozione del benessere dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. I Servizi Socio Educativi e del Tempo Libero si rivolgono a tutti i minori; si propongono altresì di intervenire in situazioni di svantaggio sociale o di emarginazione, in integrazione con le Istituzioni scolastiche ed i Servizi specialistici al fine di promuovere lo sviluppo armonico dei minori.
3. I Servizi possono essere svolti:
  - in famiglia;
  - in sedi idonee appositamente individuate;
  - individualmente o in gruppo;
  - mediante progetti socio-psico-educativi personalizzati.

### Art . 43 - Centro Ricreativo Diurno Estivo – C.R.D.E.

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle attività di promozione del benessere dell'infanzia e dell'adolescenza, propone il Centro Ricreativo Diurno Estivo: servizio educativo, realizzato durante le vacanze estive, a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Il servizio C.R.D.E. si propone di realizzare attività educative, ricreative e formative nel periodo estivo e di fornire alle famiglie un servizio durante il periodo di chiusura delle scuole.
3. Il servizio è gestito da personale educativo e prevede un'organizzazione differenziata in relazione all'età e – ove possibile – tiene in considerazione le singole esigenze individuali. .
4. I destinatari del C. R. D. E ., fatto salvo diversa decisione della Giunta Comunale, possono essere:
  - bambini scuola dell'infanzia
  - alunni scuola primaria
  - studenti della classe I° della scuola secondaria primo grado.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

I non residenti potranno accedere al servizio nel caso in cui vi siano posti liberi e non avranno diritto ad alcuna agevolazione.

5. Per l'accesso al servizio è necessaria l'iscrizione il cui periodo verrà stabilito con Delibera di Giunta Comunale.

Il costo settimanale del Servizio (quota di frequenza + n.5 pasti), la quota d'iscrizione, i servizi pre e post centro saranno stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.

La quota settimanale a carico della famiglia sarà calcolata in base all'ISEE del nucleo familiare, applicando la formula seguente:

**Costo del Servizio X I.S.E.E. del nucleo familiare**

---

**I.S.E.E. di riferimento stabilito annualmente dalla Giunta Comunale**

Il costo settimanale del Servizio non è comprensivo della quota d'iscrizione e del costo del pre e post centro, ove istituiti.

6. L'Amministrazione Comunale può affidare la gestione del servizio a terzi, oppure avvalersi e/o definire rapporti di collaborazione con Soggetti privati già operanti sul territorio (es. Oratori) appositamente individuati.

**Art. 44 - Centro Educativo Diurno - C.E.D. - Gorgon'zona**

1. Il Servizio Centro Educativo Diurno è un servizio educativo extra scolastico che intende perseguire i seguenti obiettivi:

- offrire un ambiente accogliente in cui i ragazzi possono esprimere la loro personalità e creatività, sviluppando le proprie attitudini e capacità;
- favorire l'integrazione sociale dei minori che si trovano in situazioni di disagio scolastico e personale;
- supportare e integrare il ruolo educativo della famiglia e della scuola;
- porsi come luogo di osservazione della condizione giovanile, al fine di sviluppare interventi di prevenzione del disagio e di promozione del benessere, in sinergia con le altre agenzie presenti sul territorio.

2. Il Centro Diurno è aperto alcuni pomeriggi a cadenza settimanale, durante il periodo scolastico, in spazi appositamente individuati. Le attività previste sono: affiancamento nello studio e nello svolgimento dei compiti; attività ricreativo – culturali di gruppo; laboratori creativi; attività ricreativo – sportive non competitive.

3. I destinatari sono ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, residenti nel Comune.

4. L'Amministrazione Comunale può avvalersi di terzi per la gestione del servizio, nel rispetto della normativa vigente.

5. Il servizio, di norma, è gratuito, salvo diverse previsioni dell'Amministrazione Comunale.

**Art. 45 - Centro di Aggregazione Giovanile - C.A.G. -**

1. Il Centro di Aggregazione Giovanile si pone come spazio aggregativo/educativo, di socializzazione e promozione del protagonismo giovanile, al fine di favorire il passaggio dall'adolescenza, alla giovinezza e all'età adulta. Tale obiettivo viene perseguito attraverso esperienze educative, ricreative e culturali che promuovono l'autonomia, l'espressione di sé e la responsabilizzazione.

2. Le attività progettate e realizzate in ambito sociale, culturale e ricreativo sono, di norma, legate a tematiche di interesse per i giovani e per la comunità, quali:

- la legalità, mediante incontri informativi e con realtà significative presenti sul territorio;
- la prevenzione delle dipendenze;
- la sessualità;
- l'orientamento scolastico e al mondo del lavoro;
- il cinema, il teatro, le mostre d'arte e altre manifestazioni culturali;

**Regolamento di disciplina per la concessione di contributi economici a persone fisiche e per la prestazione di servizi in campo sociale.**

Approvato con Delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- lo sport;
- la musica (per es. organizzazione di eventi musicali).

Il Centro dispone di una sala prove musicale attrezzata e di una postazione radioweb.

3. Il Centro è aperto alcuni giorni della settimana, con libero accesso.
4. I destinatari sono ragazzi di età compresa tra gli 15 e i 21 anni residenti nel Comune.
5. L'Amministrazione Comunale può avvalersi per la gestione del servizio di terzi, nel rispetto della normativa vigente.
6. Il servizio, di norma, è gratuito, salvo diverse previsioni dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art . 46 - Assistenza Domiciliare Minori - A.D.M. -**

1. Il servizio di Assistenza Domiciliare Minori si propone di offrire ai bambini e agli adolescenti in difficoltà ed alle loro famiglie un sostegno educativo di natura professionale.

Il servizio si colloca all'interno di un progetto psico socio educativo individualizzato – curato dall'Assistente Sociale e da altri professionisti – ed è finalizzato a garantire l'educazione del minore, la sua tutela, la facilitazione ed il miglioramento del rapporto genitori-figli, la promozione di percorsi orientati al raggiungimento dell'autonomia del minore.

2. Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare Minori sono:

- Informazione: raccolta ed analisi di informazioni sui bisogni educativi ;
- Progetti educativi individualizzati: tale progetto è condiviso con la famiglia e, quando possibile, in relazione all'età con il minore stesso. Nel progetto vengono definiti gli obiettivi da raggiungere, le modalità d'intervento ed i tempi di realizzazione. Vengono inoltre stabilite verifiche periodiche per monitorare il raggiungimento degli obiettivi e - qualora sia necessario - adeguarli o modificarli.

Il numero e le ore dell'intervento settimanale di assistenza domiciliare è definito all'interno del progetto individualizzato, sulla base della situazione personale e familiare del minore.

3. Il servizio, di norma, è proposto dall'Assistente Sociale e autorizzato dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Istruzione, Case e Tempo Libero anche a seguito di disposizione dell'Autorità Giudiziaria
4. Il servizio di Assistenza Domiciliare Minori è gratuito.

### **Capo V - Affidò Minori**

#### **Art . 47 - Finalità**

1. Il Comune ricorre all'affidò familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi in una situazione di temporanea difficoltà.
2. Il Servizio Sociale ricorre all'affidò familiare solo dopo aver verificato l'impossibilità temporanea di soluzione del disagio del minore nell'ambito della famiglia di origine. Sono previsti interventi orientati al sostegno della famiglia di origine e al recupero delle sue potenzialità.

## **Art . 48 - Tipologia dell'affido**

### **1. Affido a tempo parziale**

E' un intervento di supporto alla famiglia in difficoltà per periodi brevi e con orari limitati prevalentemente durante il giorno.

### **2. Affido Familiare Consensuale**

L'affido familiare è consensuale ove vi sia il consenso sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la patria potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 o, se opportuno, anche di età inferiore. Tale affido è disposto dal Comune su proposta del Servizio Sociale e reso esecutivo dal Giudice Tutelare competente per territorio. L'affido può essere residenziale o diurno.

### **3. Affido giudiziale**

L'affido familiare è giudiziale ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore.

In tal caso provvede il Tribunale per i Minorenni competente per territorio, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 330 del Codice Civile.

## **Art . 49 - Modalità dell'affido**

1. L'affido parziale si realizza con modalità di tempo pieno, a breve o a lungo termine o di un tempo parziale (fine settimana, vacanza, giornaliero, ecc. ), anche con il supporto di servizi di sostegno.

2. Per famiglia affidataria si intende sia un nucleo familiare completo, sia le coppie senza figli, che le persone singole con o senza figli e comunità tipo familiare che abbiano intrapreso un percorso di formazione apposito sia presso i Servizi Pubblici che presso Enti o associazioni accreditati.

3. Le famiglie affidatarie si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido;
- suscitare, mantenere ed incrementare rapporti validi con la famiglia naturale, purché non vi siano controindicazioni specifiche di tipo psicologico o giuridico;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore;
- mantenere rapporto sistematico con gli operatori competenti del Servizio Sociale.

4. Le famiglie di origine si impegnano a:

- mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, preventivamente concordate con gli operatori nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, secondo le proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore;
- favorire, in collaborazione con gli operatori del Servizio Affido e con gli affidatari il rientro del minore in famiglia.

5. Il Servizio Affidi Distrettuale provvede a:

- inoltrare la proposta dell'affido familiare con i moduli predisposti per sottoscrivere l'impegno degli affidanti e degli affidatari;
- organizzare l'abbinamento tra il minore e la famiglia affidatarie;

**Regolamento di disciplina per la concessione di contributi economici a persone fisiche e per la prestazione di servizi in campo sociale.**

Approvato con Delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento;
- monitorare l'eventuale inserimento nella famiglia affidataria;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e valide relazioni, fatte sempre salve le diverse prescrizioni;
- assicurare agli affidatari e alla famiglia di origine il sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affido.

6. L'Amministrazione Comunale provvede a:

- deliberare l'affido con i conseguenti oneri finanziari a favore degli affidatari per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore;
- Stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari sono garantiti dagli incidenti e danni che sopravvengono al minore o da questi provocati nel corso dell'affido.

7. L'onere mensile per l'affido alla famiglia è definito nel Regolamento Servizio Affidi del Distretto 4 ASL MI 2, previa Deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 50 - Affidi Parentali**

1. Nel caso in cui si attui un affido parentale, cioè l'affidamento di un minore su proposta del Servizio Sociale o su disposizione del Tribunale per Minorenni, a parenti diversi dai genitori ma legati da vincolo di parentela con il minore entro il quarto grado; il Comune prevede all'erogazione di contributi mensili definito nel Regolamento Servizio Affidi del Distretto 4 ASL MI 2, previa Deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 51 - Conclusione dell'affido**

1. L'affido termina al venir meno delle condizioni di necessità che lo hanno determinato, a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto e comunque dopo che il Servizio ha valutato la situazione tenendo conto dell'interesse del minore.

### **Capo VI - Norme Transitorie e Finali**

#### **Art. 52 Utilizzo dei dati personali**

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza per l'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento di funzioni che competono al Comune.

2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni e a soggetti privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione.

#### **Art. 53 Abrogazioni**

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente " Regolamento per l'assistenza economica e sociale, per l'accesso ai servizi e per i contributi ad enti e associazioni" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 15.2.1991.